



## STATUTO

(aggiornato al 9 ottobre 2006)

ART. 1 -- È costituita un'Associazione denominata "Associazione Regionale Economisti Abruzzo e Molise -- A.R.E.A." <sup>(1)</sup> --

ART. 2 -- L'A.R.E.A., con sede presso il Dipartimento Provveditorato dell'Azienda USL di Chieti <sup>(1)</sup>, ha per scopo:

- a) La difesa e la valorizzazione della funzione e delle attribuzioni economiche nel più ampio quadro dell'organizzazione ospedaliera e delle istituzioni assistenziali in genere;
- b) La creazione di un servizio di consulenza su argomenti tecnici per gli aderenti;
- c) L'organizzazione di convegni per il dibattito dei problemi di categoria;
- d) Lo studio di direttive di massima per l'aggiornamento professionale degli Economisti e dei Provveditori e per l'organizzazione di corsi di formazione e di addestramento per allievi;
- e) L'organizzazione di mostre merceologiche e campionarie;
- f) L'organizzazione di visite ad Ospedali o Istituzioni esemplari e a Stabilimenti industriali di interesse economici;
- g) La prestazione di consulenze ad Enti ed Uffici Pubblici, nonché la partecipazione con propri rappresentanti ad organizzazioni e commissioni i cui scopi siano lo studio e la soluzione di problemi di carattere organizzativo, economico e di mercato.

ART. 3 -- L'Associazione è costituita tra i Provveditori, gli Economisti i Vice Economisti e i Segretari economici delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o di altri Enti Pubblici che gestiscono Istituzioni assistenziali, i Segretari amministrativi, con funzioni economiche dell'I.N.P.S. dell'Abruzzo e del Molise <sup>(1)</sup>.

ART. 4 -- Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- il Collegio dei Sindaci.

ART. 5 -- L'assemblea è costituita da tutti gli iscritti.

ART. 6 -- L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno.

La convocazione dell'assemblea in via straordinaria potrà essere richiesta da parte di almeno 1/3 dei suoi componenti.

I componenti dell'Assemblea devono essere avvertiti della convocazione, con lettera raccomandata, almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione; con la lettera di convocazione deve essere noto l'ordine del giorno.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono approvate a maggioranza semplice; in caso di parità di voti la proposta si intenderà respinta.

ART. 7 – L'Assemblea provvede alla elezione del Consiglio Direttivo, fissa anno per anno le quote sociali e delibererà su tutte le spese straordinarie.

ART. 8 – Il Consiglio Direttivo è composto di *sette* <sup>(2)</sup> membri che durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Lo stesso nomina nel suo seno un Presidente, *due Vice Presidenti, con riserva di attribuzione di tali cariche a soci residenti ovvero operanti nelle Regioni Abruzzo e Molise* <sup>(1)</sup>, ed un Segretario cassiere dei quali almeno uno dovrà risiedere nella città sede dell'A.R.E.A.

ART. 9 – Il Consiglio Direttivo viene convocato in sede da destinarsi di volta in volta, in via ordinaria almeno ogni quadrimestre ed in via straordinaria quando ne venga fatta richiesta da almeno tre dei componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 10 – Il Consiglio Direttivo formula, discute ed approva nell'ultima riunione dell'anno solare il programma di massima di attività dell'A.R.E.A. per l'anno successivo.

ART. 11 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e provvede a quanto necessario per funzionamento della stessa. In caso di assenza o di impedimento sarà sostituito da un *Vice Presidente, individuato con il criterio della rotazione.* <sup>(1)</sup>

*È prevista la figura del Presidente onorario, nominato dall'Assemblea.* <sup>(2)</sup>

ART. 12 – L'Associazione ricava i mezzi per la sua attività:

- a) dalle quote dei soci;
- b) da eventuali contributi concessi da Enti Locali interessati;
- c) da eventuali donazioni.

ART. 13 – Il Collegio dei Sindaci è composto di tre soci eletti dall'Assemblea per un triennio. Esso elegge nel suo seno un Presidente che lo deve convocare periodicamente.

Il Collegio esamina la contabilità e verifica la cassa dell'Associazione redigendo una relazione sul conto consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 – Le modifiche dello Statuto dovranno essere approvate con la votazione favorevole di oltre 2/3 dei presenti dell'Assemblea annuale e comunque di non meno della metà dei membri aventi diritto di partecipazione all'Assemblea stessa.


ART. 15 – L'attuazione pratica delle decisioni della Assemblea verrà demandata ad un regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 – L'eventuale scioglimento dell'Associazione dovrà essere approvata dall'Assemblea che delibererà col voto favorevole dei 2/3 dei presenti provvedendo alla nomina di un liquidatore.

ART. 17 – *(norma transitoria) In caso di modifica statutaria l'Assemblea degli iscritti può deliberare l'accettazione di nuovi soggetti presenti alla seduta in cui viene operata tale modifica, purché aventi i requisiti previsti dal nuovo Statuto.*

*I nuovi iscritti hanno titolo a partecipare, con decorrenza immediata, alle votazioni degli argomenti posti all'attenzione dell'Assemblea.* <sup>(1)</sup>

IL SEGRETARIO

(Dott. Marco Bonificio)  


IL PRESIDENTE

(Dott. Claudio Amoroso)  


Note:

(1) Modifiche apportate dall'Assemblea ordinaria nella seduta del 25 ottobre 2002.

(2) Modifiche apportate dall'Assemblea straordinaria nella seduta del 18 aprile 2006.